

Allegato "A" al n. 1136 di raccolta

TITOLO I

(Costituzione)

Art. 1

Denominazione e Sede

1. È costituita una società cooperativa con la denominazione di "IMPRESE PER L'EUROPA CONFIDI - SOCIETÀ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI DELLE IMPRESE DEL LAZIO" ed in forma abbreviata "I.P.E. COOP. CONFIDI", indicata nel presente Statuto anche come Confidi o la Società.

I.P.E. COOP. CONFIDI è un Confidi a mutualità prevalente istituito e regolato, oltre che dalle norme di legge in materia di società cooperative, dalla disciplina di settore di cui all'art. 13 del D.L. 30/09/2003 n. 269, convertito nella Legge 24/11/2003 n. 326 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, filiali, uffici, sportelli ed altre unità operative su tutto il territorio nazionale, nonché uffici di rappresentanza anche all'estero.

Art. 2

Durata

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2070 e la durata potrà essere prorogata, o la Società anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

(Scopo e oggetto)

Art. 3

Scopo mutualistico

La Società, che è basata sui principi della mutualità prevalente e non ha fini di lucro, intende favorire il consolidamento e lo sviluppo delle imprese ad essa aderenti, fornendo loro le garanzie per agevolare la concessione di finanziamenti, nonché i connessi servizi di assistenza finanziaria, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge e dalle tecniche in uso.

Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 30/09/2003 n. 269, convertito in Legge 24/11/2003 n. 326 e dell'art. 2514 c.c.:

a) è fatto divieto di distribuire dividendi ed avanzi di gestione di qualsiasi natura;

b) non è prevista la remunerazione degli strumenti finanziari in quanto non ne è autorizzata l'emissione;

c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci;

d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale effettivamente esistente e versato, ai fondi di garanzia interconsortile previsti dall'art. 13 del D.L. 30/09/2003 n. 269, convertito in Legge 24/11/2003 n. 326.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici e dei rapporti di garanzia con i propri associati deve essere rispettato il principio della parità di trattamento, indipen-

dentemente dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio.

Art. 4

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva dell'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, volta a favorire l'accesso al credito delle imprese e dei liberi professionisti soci, nonché ogni ulteriore attività consentita dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente.

Più in particolare la Società, attraverso l'utilizzazione di risorse provenienti dai soci, dagli enti sostenitori e da terzi, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, presta in via mutualistica e imprenditoriale garanzie, coga-
ranzie o controgaranzie ai soci volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ed effettua inoltre tutti i servizi connessi o strumentali a questa attività.

Per servizi connessi si intendono quei servizi che consentono di sviluppare l'attività di garanzia collettiva dei fidi, sono svolti in via accessoria a quest'ultima e hanno finalità coerenti con essa, tra i quali:

a) i servizi di consulenza in materia di finanza d'impresa nei confronti esclusivamente dei propri soci, a condizione che sia strettamente finalizzata al rilascio della garanzia mutuali-

stica propria o di terzi;

b) le attività previste all'articolo 12, comma 1, lettera c), del Dlg. 13 agosto 2010, n. 141.

Per servizi strumentali, si intendono i servizi ausiliari all'attività svolta, quali:

a) l'acquisto di immobili, esclusivamente funzionali all'esercizio dell'attività principale; gli immobili non funzionali eventualmente già detenuti prima dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b., possono essere concessi in locazione ovvero devono essere alienati nel più breve tempo possibile;

b) l'assunzione di partecipazioni esclusivamente in altri confidi o banche di garanzia collettiva fidi ovvero in altri intermediari finanziari che in base a specifici accordi rilasciano garanzie ai propri soci nonché in società costituite per la prestazione di servizi strumentali.

La Società, al fine di agevolare i soci nell'accesso al credito, stipula apposite convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altre società pubbliche e private.

Per raggiungere tali scopi il Confidi può costituire fondi rischi destinati alla copertura di eventuali perdite sulle operazioni garantite dalla Società in forza delle convenzioni da questa stipulate.

Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi la Società può prestare garanzie personali e reali, concludere

contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e utilizzare in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.

Il Confidi può partecipare a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppi cooperativi paritetici e, nei limiti di legge, ad altre imprese, nonché stipulare contratti di rete, purché non risulti sostanzialmente modificato il presente oggetto sociale.

Il Confidi può avvalersi di cogaranzie, controgaranzia, riasicurazioni ed ogni altra protezione di rischio fornite da altri soggetti abilitati dalla Legge.

La Società può svolgere e promuovere convegni, corsi di formazione professionale e quanto altro serve al perseguimento degli scopi sociali.

Al fine di un miglior raggiungimento dei propri scopi, e nel rispetto della legislazione vigente, la Società potrà compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura commerciale, immobiliare, mobiliare e finanziaria, purché accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali. Si fa al riguardo espresso richiamo alle norme e ai limiti previsti dalla Riforma Confidi, dal D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 e del Testo Unico Bancario, nonché da ogni altra normativa applicabile.

TITOLO III

(Patrimonio)

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio del Confidi è formato dai conferimenti dei soci, dalla riserva legale, dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni, dalle riserve comunque costituite ai sensi di legge e del presente Statuto nonché da ogni eventuale avanzo di gestione.

Il patrimonio netto della Società, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore ad euro 250.000 (duecentocinquantamila), ovvero al diverso limite minimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto deve essere costituito da apporti dei soci o da avanzi di gestione ovvero al diverso limite fissato dalla legge.

Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.

Qualora, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulti che il patrimonio netto sia diminuito per oltre un terzo, (o nella diversa misura di tempo in tempo indicata dalla legge) al di sotto del minimo stabilito dalla legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo (o della diversa misura di tempo in tempo indicata dalla legge) di tale minimo, l'Assemblea che approva il bilan-

cio deve deliberare l'aumento del capitale sociale e/o disporre a carico dei soci il pagamento di contributi straordinari a fondi rischi indisponibili, se costituiti, in misura tale da ridurre la perdita nei limiti consentiti dalla legge, ovvero deliberare lo scioglimento del Confidi.

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile, ma non inferiore al limite previsto dalla legge ed è ripartito in quote sociali. Il valore nominale delle quote è di euro 25,82 (euro venticinque virgola ottantadue) ognuna; ciascun socio sottoscrive un numero di quote minimo pari a 10, pari ad un valore minimo complessivo della partecipazione sociale di euro 258,20 (euro duecentocinquanteotto virgola venti). Il valore nominale delle quote nel complesso sottoscritte da ciascun socio non può essere superiore al venti per cento del capitale sociale.

Se, per la perdita del capitale sociale in misura superiore a quanto stabilito di tempo in tempo dalla legge, questo si dovesse ridurre al di sotto dell'ammontare minimo stabilito dalla legge stessa, gli amministratori devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del Confidi;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di esercizio accantonati;

c) da una riserva statutaria avente funzione di protezione del

capitale sociale contro eventuali perdite che il Confidi dovesse subire. Tale riserva sarà costituita con il contributo che verrà versato dai soci su richiesta dell'organo amministrativo, per le prestazioni di garanzia ottenute secondo i criteri da questo determinati con apposita delibera e potrà essere utilizzata solo per ripianamento delle perdite e/o aumento di capitale sociale. I contributi così versati non saranno pertanto rimborsabili, neppure in seguito a recesso, esclusione o morte;

d) dalle riserve straordinarie costituite con il valore delle quote sociali e del deposito cauzionale eventualmente non rimborsati ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

e) dagli apporti dei soci;

f) da eventuali contributi dello Stato o di Enti pubblici, da donazioni, da lasciti o elargizioni di altri Enti, Associazioni, privati e altri;

g) da ogni altra riserva costituita per obbligo di Legge, del presente Statuto o per deliberazione assembleare;

h) dalle riserve costituite dai contributi pubblici imputate in base all'art. 1 comma 881 legge 296/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

Le riserve ed i fondi di cui sopra non possono essere ripartiti tra i soci durante la vita del Confidi nè all'atto del suo scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

TITOLO IV

(Soci)

Art. 6

Requisiti e numero dei soci

Il numero dei soci, non inferiore al limite di legge, è illimitato e variabile.

Possono essere ammessi a socio tutte le micro, piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, le imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle Pmi, aventi sede legale e/o unità locale operativa nel territorio Nazionale e regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competente. Rientrano tra i soci anche i liberi professionisti, esercenti l'attività in forma individuale o associata, anche societaria, che rispettino i limiti dimensionali relativi alla Pmi e siano iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal MISE ai sensi della L. 4/2013 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge.

Alla Società possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla

Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea degli Investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie.

È fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui ai commi precedenti.

Non possono far parte della Società i soggetti che, al momento dell'iscrizione:

a) siano in liquidazione o soggetti a procedure concorsuali, nonché i cui titolari o amministratori siano stati dichiarati falliti o abbiano riportato condanne comportanti, anche temporaneamente, l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso imprese;

b) svolgano a giudizio del Consiglio di Amministrazione attività in concorrenza con quella del Confidi.

I soci devono favorire gli interessi del Confidi e sono tenuti ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni assunte dai competenti organi sociali.

Art. 7

Enti sostenitori

Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte del Confidi ai sensi del comma 9 del D.L. 269/2003 (convertito con L. 326/2003) possono soste-

nerne l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono soci del Confidi, né fruiscono delle attività sociali.

Art. 8

Ammissione dei soci

Chi intende essere ammesso come socio deve farne domanda scritta al Consiglio di Amministrazione della Società tramite apposita modulistica.

Il richiedente, nella domanda, deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente art. 6 e di conoscere e accettare senza riserve o condizioni quanto previsto dal Regolamento Interno, dal presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Sulla domanda di ammissione delibera motivatamente il Consiglio di amministrazione che, in caso di ammissione, comunica la deliberazione all'interessato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e/o posta elettronica certificata e provvede alla relativa annotazione nel libro dei soci.

Nel caso di deliberazione di rigetto il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni dalla deliberazione, comunicarla al richiedente il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'ammissione si pronunci l'Assemblea dei Soci. L'Assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione successiva

all'istanza del richiedente.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Per tutti i rapporti con la Società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. A tal fine, per domicilio si intende espressamente anche l'indicazione di indirizzi di posta elettronica certificata e/o comunque di altro "recapito" in senso ampio che sia idoneo alla comunicazione reciproca tra la Società ed il socio e dia prova dell'avvenuto ricevimento.

Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione di domicilio e/o variazione relativa agli altri recapiti quali indirizzo di posta elettronica certificata, numero di telefono, etc. al fine di consentire al Confidi l'inoltro delle comunicazioni.

Art. 9

Diritti e obblighi dei soci

I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali previsti dalla legge e dal presente statuto.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, di versare alla società le somme dovute in relazione alla garanzia prestata, di collaborare al buon andamento della Società, operando con es-

sa, partecipando all'Assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.

I soci sono in particolare obbligati:

a) al versamento:

- delle quote sociali sottoscritte, secondo quanto indicato dal precedente art. 5;

- degli incrementi delle quote sociali sottoscritte per le prestazioni di garanzia ottenute, secondo i criteri che verranno determinati dall'organo amministrativo;

- della tassa di ammissione, determinata dall'organo amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

b) al pagamento:

- del contributo spese d'istruttoria pratica, stabilito nel loro ammontare dall'organo amministrativo;

- delle commissioni sulle operazioni assistite dalla garanzia della Società, nelle misure stabilite dall'Organo Amministrativo in relazione alle varie tipologie di operazioni e al valore del finanziamento ottenuto;

- del contributo per la costituzione della riserva statutaria di cui all'art. 5 lettera c).

- dei depositi cauzionali finalizzati alla copertura del ri-

schio derivante dall'attività di garanzia mutualistica sulla base di apposita delibera dell'Organo Amministrativo che ne stabilirà il conferimento, la consistenza, le modalità di gestione e l'eventuale restituzione;

- di ulteriori somme di denaro destinate alla formazione della riserva per fondi rischi indisponibili nei limiti e con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento interno, al fine di consentire alla cooperativa di sviluppare/proseguire l'attività rispettando i requisiti di legge da versare, all'atto della concessione del credito ed in relazione al tipo di operazione assistita dalla garanzia;

c) a rilasciare un'autorizzazione alle banche e agli altri enti finanziari convenzionati per consentire a questi ultimi di accreditare direttamente alla Società le suddette somme;

d) a comunicare senza indugio eventuali variazioni intervenute nei dati comunicati (tra cui trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, trasformazioni e cessazione dell'attività imprenditoriale) e il verificarsi a proprio carico di protesti, di istanze di fallimento o richieste d'ammissione a procedure concorsuali, di condizioni di crisi grave economico/finanziaria e d'insolvenza; ovvero a carico di titolare, soci, amministratori e procuratori di condanne penali o provvedimenti d'interdizione dall'esercizio del commercio e/o eventuali;

Art. 10

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per cancellazione dal registro delle imprese e morte per le imprese in forma individuale.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per cancellazione dal registro delle imprese per le imprese in forma societaria.

La qualità di socio si perde per chiusura della partita iva per i liberi professionisti o cancellazione o radiazione dall'albo professionale di appartenenza.

La perdita della qualità di socio è annotata dal Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci.

Art. 11

Recesso

Il recesso del socio è ammesso nei casi previsti dalla legge.

E' vietato in ogni caso il recesso parziale.

La comunicazione del recesso deve essere comunicata al Confidi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al

Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dai rapporti mutualistici in corso come per legge.

Il socio che ha ottenuto garanzie dal Confidi non può recedere sino a quando non abbia provato d'averne adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle operazioni in corso.

Art. 12

Esclusione

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, qualora il socio:

a) perda i requisiti per l'ammissione al Confidi previsti dall'art.6

b) non esegua in tutto o in parte il pagamento delle quote sottoscritte, dell'eventuale sovrapprezzo o il pagamento di eventuali importi dovuti ad altro titolo al Confidi, nonostante la previa intimazione da parte degli amministratori;

c) non versi i contributi, le commissioni e le spese, nonché l'eventuale deposito cauzionale, previsti dall'art. 9, nonostante la previa intimazione del Confidi;

d) abbia compiuto gravi inadempienze delle obbligazioni che

derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento vigente o dal rapporto mutualistico;

e) non possa più partecipare al perseguimento dell'oggetto sociale per via della cessazione dell'attività o della messa in liquidazione;

f) non abbia adempiuto alle obbligazioni inerenti i finanziamenti allo stesso concessi;

g) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società fatto salvo il caso del socio garantito che continuerà a mantenere la qualifica di socio sino ad estinzione degli impegni assunti dal Confidi nel suo interesse;

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

Decorso tale termine, senza che il socio abbia promosso opposizione al Tribunale, gli amministratori provvedono all'annotazione della delibera di esclusione nel libro soci.

Nel caso di esclusione il Confidi può, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, imputare il valore del deposito cauzionale del socio alla riserva straordinaria di cui all'art. 5 comma 6 lettera d).

Morte

In caso di decesso, è facoltà degli eventuali eredi, qualora sussistano i presupposti previsti all'articolo 6 del presente Statuto di subentrare al socio deceduto nei rapporti mutualistici pendenti tra quest'ultimo e la Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

In mancanza dell'esercizio della facoltà di cui sopra o di impossibilità di subentrare al socio defunto, agli eredi spetta il diritto alla liquidazione delle quote versate dal loro dan-
te causa, ai sensi del successivo art. 14.

Art. 14

Liquidazione dei soci

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto, unicamente al rimborso del capitale da essi effettivamente versato.

La liquidazione delle somme di cui al precedente comma, eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Nessun diritto spetta al socio o ai suoi eredi o legatari, sugli avanzi di gestione e sulle riserve, divisibili o indivisibili, compresa la riserva formata con il soprapprezzo eventualmente versato.

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

In ogni caso, non sarà eseguito alcun rimborso fino a quando il socio non abbia adempiuto a tutti gli impegni nei confronti del Confidi e i terzi non abbiano liberato quest'ultimo dalle obbligazioni contratte e dalle garanzie concesse nell'interesse del socio; in particolare laddove il socio si sia reso inadempiente nei confronti del Confidi per qualsiasi motivo, la Società tratterà la quota sociale del socio uscente e ogni altra somma depositata presso il Confidi, fino alla concorrenza d'ogni propria ragione di credito.

Art. 15

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso.

I soci receduti od esclusi devono richiedere, a pena di decadenza, il rimborso del capitale versato entro i 6 mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva straordinaria di cui all'art. 5 comma 6 lettera d).

Art. 16

Trasferimento delle quote

Le quote sociali sono nominative, indivisibili e non possono

essere date in usufrutto, né sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura; né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; esse si considerano vincolate soltanto a favore della società a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Il provvedimento, che concede l'autorizzazione al trasferimento della quota, impegna il Consiglio di Amministrazione ad iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che non risulti già socio e che abbia i requisiti di ammissibilità e, a cancellare sempre dal libro soci, il socio cedente, nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 6.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

TITOLO V

(Organi sociali)

Art. 17

Organi

Sono organi della Società:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente ed eventuale Vice Presidente;
4. il Direttore Generale
5. l'Organo di Controllo (Collegio Sindacale o Revisore Legale dei Conti);
6. Il Comitato Esecutivo, se istituito.

Tutti gli esponenti aziendali, in relazione al rispettivo ruolo, dovranno risultare in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa di legge e di vigilanza applicata ai Confidi.

Art. 18

Assemblea dei soci

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che, in regola con i rapporti mutualistici in corso, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento o di voto.

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

Il socio che, per qualsiasi motivo, non può intervenire all'assemblea, ha la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio non amministratore e non legato a vincoli di dipendenza o di collaborazione con la Società. Ad ogni socio non possono essere conferite più di cinque deleghe.

Le Società iscritte al Confidi devono essere rappresentate all'Assemblea dal legale rappresentante o suo delegato, o a mezzo delega conferita ad altro socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa.

Potranno partecipare all'Assemblea, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e senza diritto di voto, professionisti e tecnici invitati di volta in volta dal Confidi in ragione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti degli Enti sostenitori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, ed in subordine dal Consigliere più anziano.

Il Presidente è assistito dal Segretario nominato dall'Assemblea, incaricato di redigere il verbale della seduta.

Non occorre l'assistenza del Segretario qualora il verbale sia redatto da un notaio.

Art. 19

Modalità di convocazione dell'assemblea

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso che ne determina l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora; l'avviso deve essere comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'organo amministrativo può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea potrà tenersi presso la sede sociale ovvero altrove, purchè nell'ambito della Regione in cui il Confidi ha la propria sede.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione purchè siano rispettati i principi di correttezza nei rapporti sociali, buona fede e parità di trattamento tra soci.

In particolare, sarà quindi necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati

della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'assemblea si considera tenuta dove si trova il Presidente e il segretario.

Art. 20

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo i casi previsti dalla Legge, e comunque qualora ne sia fatta richiesta dai soci che rappresentano almeno un decimo dei voti.

Nelle ipotesi di cui all'art. 2364 2° comma c.c., il termine di centoventi giorni può essere prorogato a centottanta.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno

fissato per la prima.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, in prima ed in seconda convocazione, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria sono riportate in processi verbali firmati dal Presidente e dal segretario.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio annuale e delibera sulla destinazione degli utili e la copertura delle perdite;

- determina l'ammontare degli eventuali contributi straordinari da richiedere ai soci;

- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;

- nomina il Collegio Sindacale ed il suo Presidente;

- nomina il revisore contabile cui è affidato il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis del codice civile;

- determina il compenso da corrispondere ai componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo;

- delibera sugli eventuali Regolamenti interni e su ogni altra materia attribuita dalla Legge o dal presente Statuto alla sua competenza;

- delibera sulla responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo;

- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta

dall'aspirante socio ai sensi dell'art. 8;

- determina l'ammontare del valore nominale delle quote nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5 lettera a).

L'assemblea può delegare al Consiglio di Amministrazione la delibera di determinazione dell'ammontare del valore nominale delle quote.

- delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposte al suo esame dagli amministratori.

Art. 21

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria può validamente deliberare quando in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, fatto salvo il caso dello scioglimento anticipato della società per la cui deliberazione è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo degli aventi diritto al voto.

Per le deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea straordinaria sono riportate in processi verbali redatti da un notaio, fatte salve le deroghe previste da leggi speciali.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Ammini-

strazione per deliberare:

- sulle modifiche dello Statuto;
- sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della Società;
- sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia attribuita dalla legge, e dal presente Statuto, alla sua competenza.

Art. 22

Assemblee separate

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2540 c.c., la società istituisce le assemblee separate.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'Assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata. Nell'avviso di convocazione dovrà essere indicato che le Assemblee separate sono convocate per discutere e deliberare in merito al medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale e per l'elezione dei propri delegati a questa Assemblea.

Per la partecipazione dei soci alle Assemblee separate, per la costituzione e per la validità delle medesime per le votazioni si applicano, in quanto compatibili, i precedenti articoli del presente Statuto.

L'assemblea separata è presieduta da persona designata dai soci presenti e si avvale di un Segretario di propria nomina per

la redazione del processo verbale.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della Società sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per il funzionamento della Società.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a cinquanta soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Art. 23

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 7, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi.

L'amministrazione della Società può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli consiglieri sia costituita da soci.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione membri legati tra loro da vincoli di parentela o affinità fino al terzo grado incluso.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente, entrambi rieleggibili. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio

di Amministrazione. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese per ragione del loro ufficio e un compenso determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

Per gli amministratori investiti di particolari incarichi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, potrà determinare un apposito emolumento.

L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art. 24

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta al trimestre o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, fax, e-mail o posta certificata da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o altra modalità elettronica equipollente, in modo che i consiglieri e l'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nella convocazione e comunque nel territorio italiano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica che deliberano a maggioranza dei presenti, non sono ammesse deleghe. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano presenti Presidente e segretario nel medesimo luogo, che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri possono provvedere a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio che ha effettuato la cooptazione.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare con urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla fine del mandato degli altri amministratori.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per

la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale che, previa sottoscrizione del Presidente e del segretario verbalizzante, deve essere trascritto nell'apposito libro.

Il componente eventualmente dissenziente può far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 2391 c.c., i Consiglieri devono astenersi dal votare per le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano le loro parti correlate.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione può elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Art. 25

Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea.

In tal senso gli Amministratori compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifiche autorizzazioni nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad uno o più comitati esecutivi formati da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:

- dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- deliberare in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci;
- nominare il Presidente ed il Vicepresidente tra i suoi componenti;
- nominare il Comitato Esecutivo determinandone la composizione ed attribuendogli poteri delegati, avocabili e revocabili, compresa la concessione della garanzia, nei limiti di cui all'art. 2381 del c.c. e determinando gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati stessi;
- accettare donazioni, lasciti, e contributi comunque pervenuti, da destinare a patrimonio del Confidi;

- redigere il bilancio e la relativa relazione sulla gestione;
- approvare il Regolamento interno generale e gli eventuali regolamenti interni specifici;
- provvedere agli adeguamenti statutari a disposizioni normative inderogabili come precisato da Statuto;
- effettuare operazioni immobiliari accessorie all'oggetto sociale purché finalizzate al conseguimento dello scopo sociale stesso;
- acquisire o dismettere partecipazioni nella modalità e misura consentita dalle normative esterne ed interne;
- determinare il sistema interno delle deleghe ed i criteri di attribuzione delle autonomie nelle funzioni delegate;
- approvare le politiche di gestione del rischio nonché le relative procedure e modalità di rilevazione;
- deliberare l'eventuale istituzione o soppressione di filiali, agenzie, sportelli o recapiti dandone comunicazioni ai soci alla prima Assemblea;
- nominare eventuali direttori e/o responsabili dei settori aziendali stabilendone deleghe e funzioni;
- determinare le commissioni di garanzia e gli eventuali contributi annuali;
- istituire eventuali fondi monetari indisponibili da utilizzare in funzione di garanzia;
- assumere tutti i provvedimenti ad esso demandati dalla Legge o dal presente Statuto.

Sono delegate al Consiglio di Amministrazione le seguenti materie di competenza dell'Assemblea dei soci:

- a) l'aumento del capitale sociale fino all'ammontare richiesto dalle disposizioni di legge e di vigilanza;
- b) il mero adeguamento dello statuto a disposizioni normative e di vigilanza.

L'Assemblea dei soci conserva in ogni caso la competenza concorrente con quella del Consiglio di Amministrazione nelle materie delegate e può sempre revocare le deleghe.

Art. 26

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.

La rappresentanza della Società e la firma sociale nei confronti dei terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente esercita inoltre i poteri che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vicepresidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 27

Direttore generale

La direzione del Confidi può essere affidata ad un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i poteri.

Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente.

Il Direttore Generale ha il compito di eseguire le decisioni del Consiglio di Amministrazione e sovrintende alla gestione tecnica, amministrativa e finanziaria del Confidi.

Egli esercita funzioni di coordinamento e di controllo dei servizi e delle strutture della società.

Può partecipare con funzioni consultive e propositive, senza quindi diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assiste a quelle dell'Assemblea.

Assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo; in particolare, il Direttore Generale costituisce il vertice della struttura organizzativa e pertanto è a capo del personale ed esercita, nei riguardi di questo, le funzioni assegnategli dalle norme e regolamenti relativi ai rapporti di lavoro.

Il Direttore Generale, previa autorizzazione del Consiglio, può, con procura speciale, delegare alcune sue funzioni a dipendenti o collaboratori della Società.

Art. 28

Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la società procede alla no-

mina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

I Sindaci possono essere scelti anche tra i non soci.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il compenso annuale dei sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Spettano al Collegio Sindacale i doveri e i poteri previsti dall'art. 2403 del c.c. e dalle leggi di settore.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi durante l'esercizio a due riunioni del consiglio decade dalla carica.

Sono ammesse le riunioni del Collegio Sindacale per mezzo di

strumenti di telecomunicazione, con le stesse modalità sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione all'art. 24.

Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei Sindaci devono essere verbalizzate in apposito registro.

Non sono eleggibili alla carica di Sindaci, e se eletti decadono d'ufficio, i soggetti che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dagli artt. 2382 e 2399 del c.c.

Il Collegio Sindacale può esercitare il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del c.c.

Art. 29

Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione che abbia i requisiti di legge o dal Collegio Sindacale. In quest'ultimo caso il Collegio Sindacale deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'incarico per la revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato del controllo contabile per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico di revisione legale ha la durata prevista dalla normativa vigente.

Il revisore legale o la società di revisione legale o il collegio sindacale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, e verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni degli artt. 2409 bis e seguenti del c.c. e delle leggi speciali.

Art. 30

Comitato esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione nomina, al suo interno, se necessario un Comitato Esecutivo.

Al Comitato Esecutivo il Consiglio di Amministrazione può delegare entro determinati limiti di autonomia la funzione di delibera della concessione delle garanzie.

La composizione, il ruolo, le responsabilità e le funzionalità del Comitato sono disciplinate da apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale, data la sua funzione aziendale di controllo, potrà assistere a tutte le riunioni del Comitato.

Sono ammesse le riunioni del Comitato Esecutivo per mezzo di strumenti di telecomunicazione, con le stesse modalità sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione all'art. 24.

TITOLO VI

(Scioglimento e liquidazione)

Art. 31

Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio

La Società, oltre che nei casi previsti dalla Legge, può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

In caso di scioglimento della Società, la somma che risulta disponibile alla fine della liquidazione dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, dovrà essere devoluta ai fondi mutualistici di cui all'art. 13 del D.L. 269/03 convertito dalla legge 326/03 ovvero ad altri fondi a questi equiparati da norme speciali, nel rispetto della previsione di cui all'art. 2514, comma 1, lettera d), del c.c.

TITOLO VII

(Disposizioni generali e finali)

Art. 32

Bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-

esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

La relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e la relazione del Collegio Sindacale o del Revisore devono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici della Società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) l'eventuale somma residua ad una o più riserve facoltative indivisibili tra i soci.

Le perdite di esercizio vanno invece imputate alle facoltative riserve di cui al comma precedente, qualora capienti.

In caso di esaurimento delle riserve, le perdite dovranno essere imputate al capitale sociale.

E' comunque vietata la distribuzione di avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma, dividendi e di utili ai soci.

Le riserve, in ogni caso, non possono essere ripartite tra i soci sia durante la vita della società, sia all'atto del suo scioglimento

Art. 33

Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Altre eventuali attività potranno essere regolate da regolamenti interni specifici, da sottoporre alla approvazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 34

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, ai sensi dell'art. 2519, oltre alle norme speciali in materia di confidi, ed in particolare dell'articolo 13 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 e del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e loro successive modifiche ed integrazioni.

F.to: Fabrizio Matteucci

F.to: Andrea de Crecchio Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese.

Esente da bollo.